



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO – LEGGE 20 gennaio 2023 n.4**

*(Ratifica Decreto - Legge 30 dicembre 2022 n.172)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 30 dicembre 2022 n.172 – Interventi straordinari in ambito di lavoro a supporto dell'emergenza energetica – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:*

- *la necessità di contenere gli effetti negativi dell'aumento dei costi energetici sul tessuto socio - economico sammarinese, introducendo misure di sostegno temporanee rivolte agli operatori economici che versano in condizioni di difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali;*
- *l'urgenza di rafforzare, mantenere e garantire immediatamente gli strumenti di salvaguardia dei posti di lavoro e le misure straordinarie di tutela sociale per permettere alle imprese di pianificare e svolgere la propria attività economica anche in periodi di crisi straordinaria, nelle more di affrontare e concertare con le parti sociali una riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali;*

*Vista la Delibera del Congresso di Stato n.106 adottata nella seduta del 29 dicembre 2022;*

*Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 gennaio 2023;*

*Vista la Delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 18 gennaio 2023;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 30 dicembre 2022 n.172 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **INTERVENTI STRAORDINARI IN AMBITO DI LAVORO A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ENERGETICA**

### **Art. 1**

*(Disposizioni straordinarie in merito alla Cassa Integrazione Guadagni)*

1. L'articolo 12 della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche è così modificato:

“Art.12  
(Durata del trattamento)

1. Fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell’arco dell’anno (1 gennaio - 31 dicembre), il trattamento di integrazione salariale è ammesso:
  - a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per quattro. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria;
  - b) nel caso 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, per un massimo di sei mesi, ovvero per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria.
2. Il trattamento di integrazione salariale deve essere richiesto, ove possibile, nel rispetto del principio della rotazione.
3. I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili per la maturazione dei diritti legislativi e contrattuali spettanti ai lavoratori derivanti da norme e contratti collettivi. Fatte salve le disposizioni specifiche, i relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.”.

**Art. 2**  
(Disposizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni)

1. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. per qualsiasi causa, i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2022.
2. Il comma 11 dell’articolo 6 della Legge n.73/2010 e successive modifiche è così sostituito:  
“11. La Cassa Integrazione Guadagni causa 2) non è concessa:
  - a) qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti per tutta la settimana lavorativa. L’operatore economico dovrà garantire l’operatività minima di un lavoratore impiegato per almeno 20 ore settimanali. Eventuali deroghe potranno essere definite da apposito regolamento della Commissione Cassa Integrazione Guadagni da approvarsi all’unanimità dei suoi componenti;
  - b) ai dipendenti che risultano essere soci e amministratori sotto qualsiasi forma dell’attività interessata o che lo siano stati entro i 12 mesi antecedenti, compresi i soci delle cooperative tranne quelle appartenenti ai settori di produzione e lavoro, consumo e distribuzione o servizi;
  - c) ai dirigenti;
  - d) al coniuge e ai parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, di soci e di amministratori di società e cooperative, salvo il caso in cui siano assunti continuativamente da almeno cinque anni;
  - e) qualora l’operatore economico, nelle stesse giornate della richiesta, abbia lavoratori distaccati da altra impresa o abbia assunto lavoratori occasionali per la stessa mansione dei dipendenti in C.I.G.;
  - f) qualora l’operatore economico, nel mese in cui si richiede la C.I.G., usufruisca di solidarietà familiare;
  - g) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., siano stati avviati CO.CO.PRO;
  - h) qualora, nel mese in cui si richiede la C.I.G., sia stato assunto personale per la medesima mansione o per mansioni equiparabili o inferiori del personale in C.I.G.. Tale requisito non si applica nel caso in cui le assunzioni siano state fatte per sostituzioni di personale in malattia continuativa e/o infortunio o con prognosi superiori a 30 giorni o dimesso e solamente nel caso in cui il lavoratore subordinato da sostituire non abbia usufruito di C.I.G. a tempo pieno

nel mese in corso. In tal caso, si considera superato il limite dei cento giorni per richiedere la C.I.G. sul lavoratore neoassunto;

- i) se, all'interno dell'attività economica, siano attivi CO.CO.PRO per un numero superiore al 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- j) ai dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative che svolgano ruoli direttivi o politici;
- k) ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica con riferimento alle funzioni strettamente connesse all'attività sportiva, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico.”.

### **Art. 3** *(Sanzioni)*

1. Qualora venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro anche se non in atteggiamento lavorativo di lavoratori in C.I.G., l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale, Settore Ispettorato del Lavoro applicherà una sanzione amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), maggiorata di euro 100,00 (cento/00) per ciascun lavoratore coinvolto e il non percepimento del rimborso della C.I.G. per i lavoratori presenti sul luogo di lavoro dalla data dell'ispezione e per tutta la durata della richiesta.

2. Oltre alle limitazioni e sanzioni, di cui al comma 1, l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale, Settore Ispettorato del Lavoro applicherà la sanzione prevista dal comma 1 in maniera triplicata e la non ammissione sino ad un massimo di tre mesi al ricorso alla C.I.G. qualora contestualmente vengano rilevate le seguenti irregolarità:

- a) prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
- b) presenza di lavoratori irregolari;
- c) presenza di lavoratori occasionali o lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1) lettera b) della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ed escluse le fattispecie di distacchi di lavoratori provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale;
- d) vengano riscontrate condotte recidivanti o il ripetersi di comportamenti riconducibili al comma 1 nel periodo compreso fra la data dell'accesso ispettivo e i 24 mesi precedenti.

3. L'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale, Settore Ispettorato del Lavoro segnala all'Autorità Giudiziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della Legge n.73/2010.

4. Qualora l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale, Settore Ispettorato del Lavoro nell'ambito delle attività ispettive, e sulla base della documentazione acquisita dall'operatore economico o da altri uffici della Pubblica Amministrazione rilevi un'attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, essa ricade nelle fattispecie previste al comma 1 e 2 lettera a).

5. Il procedimento sanzionatorio segue la procedura di cui all'articolo 89 della Legge 21 dicembre 2009 n.168, mentre i ricorsi sulle sanzioni amministrative sono esperiti ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

6. Il Settore Ispettorato del Lavoro informa la Commissione Cassa Integrazione Guadagni in merito alle ispezioni effettuate per la verifica del rispetto delle norme sulla C.I.G. e alle sanzioni comminate anche per lavoro irregolare con cadenza mensile.

#### **Art. 4**

*(Disposizioni straordinarie in materia di tempo determinato e distacchi)*

1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga al comma 2, lettera c) dell'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto - legge.
2. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga al comma 4, lettera b) dell'articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto - legge, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) i distacchi di lavoratori sono consentiti anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'attivazione del distacco, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 1);
  - b) i distacchi di lavoratori non sono consentiti qualora l'operatore economico, nei quindici giorni precedenti l'attivazione del distacco, abbia fatto richiesta di Cassa Integrazione Guadagni causa 2).

#### **Art.5**

*(Disposizioni finali)*

1. Sino all'avvio dell'Unità Organizzativa "Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale", le funzioni attribuite dal presente decreto legge al Settore Ispettorato del Lavoro sono esercitate dall'Ufficio Attività di Controllo.
2. Le disposizioni del presente decreto – legge producono i loro effetti a partire dall'1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023.
3. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali giuridicamente riconosciute, verrà svolta una verifica in riferimento agli effetti che l'attuale contesto internazionale potrebbe avere sullo stato di salute delle attività economiche e sull'occupazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 gennaio 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Elena Tonnini*